

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela la produzione agricola (o mercantile) indicata nel contratto, ottenibile in una superficie dichiarata, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche e fitopatie indicate. Il prodotto prevede coperture agevolate in forma collettiva per rischi agricoli, ai sensi del d. lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e contratti non agevolati per imprenditori agricoli e per privati



Che cosa è assicurato?

- ✓ Si indennizza la mancata o diminuita produzione aziendale (o mercantile) ordinaria (e la perdita di qualità ove prevista) ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata dalle avversità atmosferiche e fitopatologiche identificate nei pacchetti predefiniti di seguito descritti:
- ✓ Garanzia obbligatoria in tutti i pacchetti: la grandine.

Pacchetti predefiniti (non modificabili)

- ✓ Grandine e vento forte
- ✓ Grandine, vento forte, fitopatie (oidio, peronospora, botrite)
- ✓ Grandine, vento forte, eccesso pioggia
- ✓ Grandine, vento forte, eccesso pioggia, fitopatie (oidio, peronospora, botrite)
- ✓ Grandine, vento forte, eccesso pioggia, gelo-brina, siccità, alluvione
- ✓ Grandine, vento forte, eccesso pioggia, gelo-brina, siccità e alluvione, fitopatie (oidio, peronospora, botrite)
- ✓ Grandine, vento forte, eccesso pioggia, eccesso neve, gelo-brina, siccità, alluvione, colpo di sole - vento caldo - ondata di calore, sbalzo termico



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sono escluse dalla copertura le produzioni non immuni da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE (ove indicate).
- ✗ Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.
- ! Sono previsti franchigie e limiti di indennizzo e, per specifici prodotti, sono previste condizioni speciali con le relative limitazioni.

Danni esclusi:

- ! Da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno e slavine, salvo che l'Assicurato dimostri che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- ! Da formazione di ruscelli;
- ! Da innalzamento della falda;
- ! Da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- ! Da incendio;
- ! Da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- ! Da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ! Da fitopatie, eccetto quelle oggetto di garanzia
- ! Da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ! Da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione;
- ! Da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- ! Dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti del terreno;

! Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive.

Per i pacchetti sopradescritti

Sono esclusi i danni verificatisi su terreni di golena (intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena).



Dove vale la copertura?

- ✓ Esclusivamente in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- Solo nei contratti agevolati l'Assicurato, sottoscrivendo il certificato di assicurazione dichiara: la produzione realmente ottenibile nell'anno, la produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune e che la produzione assicurata è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti. L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
- Sono presenti ulteriori obblighi in caso di sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio è integralmente pagato alla data convenuta con il Contraente. Il versamento del premio avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella Polizza collettiva o in quello indicato nella Lettera di richiesta premi se nel frattempo variato. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- Bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo espressamente in tale qualità.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le decorrenze delle coperture sono di seguito elencate. La copertura comincia:

- Per Grandine e Vento forte, Fitopatie: dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della data di notifica;
- Per Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico: dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
- Per Siccità, Ondata di calore e Vento caldo: dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica;

La copertura finisce:

- Alla maturazione del prodotto;
- O prima della maturazione del prodotto, nel caso in cui il prodotto stesso sia stato raccolto;
- O alla scadenza pattuita in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la facoltà di recesso. Il contratto cessa solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- raggiungimento della scadenza delle garanzie prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;

- raggiungimento della fase fenologica di termine della garanzia prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
- distruzione della produzione assicurata riconducibile ad eventi non assicurati o non assicurabili che comportino la riduzione a zero del valore assicurato.

Risoluzione per mutuo consenso.

Su richiesta dell'Assicurato, in caso di danni verificatisi alle colture assicurate in modi e tempi tali da poter sostituire la coltura oggetto di copertura con altra e di successiva accettazione dell'offerta di indennizzo da parte dello stesso, il contratto si intende risolto per mutuo consenso.